

Codice DB1413

D.D. 18 gennaio 2013, n. 135

**R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 05/13 relativa alla realizzazione di un attraversamento del torrente Devero con condotta fognaria interrata oltre alla posa della tubazione in proseguo e un pozzetto d'ispezione su area demaniale, nel comune di Baceno (VB). Richiedente: Comune di Baceno.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Baceno alla realizzazione di un attraversamento del Torrente Devero con una condotta fognaria interrata oltre alla posa della tubazione in proseguo e di un pozzetto d'ispezione su area demaniale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 10/12/2012, ns. prot. n. 92188/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni.

- La tubazione dovrà essere adeguatamente ancorata al substrato roccioso e calottata con copertura in lastroni di pietra intasati, al fine di assicurarne la stabilità e la protezione da fenomeni erosivi.
- I plinti di ancoraggio della tubazione dovranno essere protetti da eventuali fenomeni di arretramento delle sponde mediante la realizzazione di scogliere in blocchi di pietra intasate e adeguatamente dimensionate.
- Fatto salvo quanto riportato ai punti precedenti, le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua.
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi.
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- In fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

2. Di dare atto che le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole